



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
Servizio Provveditorato Affari Generali e Gruppi Consiliari
Sezione Provveditorato

Amministrazione: Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria Via Fieschi 15, 16121 Genova. Telefono 010/548.5284-5882, Telefax 010/548.5284, Indirizzo internet: www.regione.liguria.it - gareconsiglio.contratti@regione.liguria.it

Descrizione/Oggetto del bando aggiornamento di un Albo di fornitori di beni e/o servizi per il Consiglio regionale, secondo le disposizioni del Regolamento delle attività contrattuali Decreto del Presidente C. R. n. 4 del 30/4/2012, relativo al:

- servizio finalizzato all'effettuazione di accertamenti sanitari in tema di medicina del lavoro e di funzioni di **Medico Competente**. Il servizio è rivolto ad un numero massimo di 140 unità di personale. L'incaricato che fornirà il servizio dovrà essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio delle funzioni di Medico competente; egli dovrà, per svolgere le proprie funzioni, possedere e dichiarare di possedere almeno uno dei seguenti requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008:
 - a) specializzazione in Medicina del lavoro o in Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
 - b) docenza in Medicina del Lavoro o in Medicina Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica o in Tossicologia Industriale o in Igiene Industriale o in Fisiologia e Igiene del Lavoro o in Clinica del lavoro;
 - c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277(N);
 - d) specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva o in Medicina Legale.

Finalità: l'albo di prestatori sarà realizzato in ossequio alle disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006, che disciplinano le procedure a cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 comma 8 del citato Decreto. Le Società che, al termine della presente procedura, risulteranno idonee ad essere inserite nell'albo, saranno consultate al fine di eventuali affidamenti, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

La durata dell' albo è illimitata.


Per le Società già iscritte: non dovranno esse procedere ad una nuova richiesta di inserimento, ma hanno l'onere di comunicare al Consiglio regionale con sollecitudine ogni modifica rispetto a quanto in origine autodichiarato. La mancata ottemperanza è a pena di decadenza.

Una volta terminata la procedura di valutazione delle istanze pervenute per la costituzione dell'Albo, si provvederà a dare comunicazione degli esiti agli interessati.

Modalità di partecipazione e requisiti

Per poter partecipare alla suddetta procedura, finalizzata alla costituzione dell'Albo, le Società dovranno:

- 1) far pervenire domanda, in regola con l'imposta di bollo ai sensi di legge, redatta su carta intestata della Società, datata e firmata dal Legale Rappresentante o da altro soggetto munito di idonei poteri. La domanda deve indicare il nominativo del referente completo di numero telefonico, telefax ed indirizzo e-mail, e la categoria per la quale si presenta istanza di accreditamento. Deve essere allegata copia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore;



2) dichiarare, a pena di esclusione, anche in un documento unico, redatto ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritto dal Legale Rappresentante o da altro soggetto munito di idonei poteri, con allegata copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore:

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) di non avere procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; di non essersi trovato nella circostanza di non aver denunciato all'autorità giudiziaria i fatti che lo hanno reso vittima di reati previsti e puniti dai c artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 13/5/91, n. 152, convertito dalla legge 12/7/91, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo quanto previsto dalla lettera *iter* comma 1 dell'art. 38. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, il quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

I soggetti tenuti a rendere dichiarazione di cui al punto b) sono:

- in caso di impresa individuale il titolare e il direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo i soci e il direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice i soci accomandatari e il direttore tecnico;
- in caso di altro tipo di società
 - gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi i Procuratori con poteri di rappresentanza, e il direttore tecnico;
 - il socio unico persona fisica;
- in caso di altro tipo di società con meno di quattro soci il socio di maggioranza o tutti i soci di maggioranza qualora vi siano più soci possessori di quota paritaria di maggioranza;

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale.

I soggetti tenuti a rendere dichiarazione di cui al punto c) sono:

- in caso di impresa individuale il titolare e il direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo i soci e il direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice i soci accomandatari e il direttore tecnico;
- in caso di altro tipo di società
 - gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi i Procuratori con poteri di rappresentanza, e il direttore tecnico;
 - il socio unico persona fisica;



- in caso di altro tipo di società con meno di quattro soci il socio di maggioranza o tutti i soci di maggioranza qualora vi siano più soci possessori di quota paritaria di maggioranza;
- i soggetti che abbiano ricoperto almeno una delle cariche sopra elencate e che siano cessati dalla carica medesima nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, nel caso in cui tali soggetti abbiano riportato condanne penali.

Ai fini della dichiarazione di cui al punto **c)**, si precisa che:

- il candidato che abbia riportato condanne penali ha l'obbligo di renderne dichiarazione, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione;
- è comunque causa di esclusione e divieto di contrarre con la P. A. la condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
- non è causa di esclusione e divieto di contrarre con la P. A. la condanna il cui il reato è stato depenalizzato, quando è intervenuta la riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima; quando, in presenza di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara che abbiano riportato condanne penali, l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

L'esclusione, per le cause di cui al punto **d)**, ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; secondo motivata valutazione della stazione appaltante medesima, o di aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana (o quella dello Stato in cui sono stabiliti.)

Ai fini della dichiarazione di cui al punto **g)**, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili;

e



h) di non essere stato iscritto nel Casellario Informatico dell'Osservatorio per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti (ai sensi dell'art. 38, comma 1ter, del D.lgs. 163/06);

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana (o dello Stato in cui è stabilito.)

Ai fini della dichiarazione di cui al punto **i)** si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva;

k) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'art. 17 della legge n. 68 del 1999 ovvero di non essere assoggettato agli obblighi di cui alla L. n. 68/99 s.m.i. in materia di assunzioni obbligatorie;

l) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008;

m) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto; ovvero di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti con cui trovasi in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; ovvero di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti con cui trovasi in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;

n) di ottemperare alle norme in materia antimafia per gli appalti pubblici, e in particolare alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii.;

o) di avere regolare iscrizione presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato (o analogo albo o registro), per l'attività oggetto della presente procedura, indicando:

- codice REA
- numero e data di iscrizione;
- durata della società;
- forma giuridica;
- matricola INPS ed il codice INAIL della Società;

p) a seconda della categoria per la quale si presenta istanza:

Ai fini degli accertamenti relativi alla veridicità delle dichiarazioni rese, l'Amministrazione provvederà a chiedere le relative certificazioni alle autorità competenti.



Modalità e termini di presentazione delle domande

Le Società che intendano partecipare alla presente procedura di qualificazione dovranno far pervenire al Protocollo Generale della Regione Liguria una busta sigillata, indirizzata al Consiglio Regionale - Assemblea Legislativa della Liguria - Ufficio Provveditorato ed Economato - Sezione Provveditorato - Via Fieschi 15 - 16121 Genova. **La busta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15/5/2016.**

L'arrivo entro i termini indicati sarà certificato dal timbro posto dal Protocollo Generale della Regione Liguria. Non farà quindi fede la data di spedizione della busta.

La busta dovrà:


riportare la dicitura “Domanda di partecipazione alla procedura per l’accreditamento all’Elenco di fornitori per il Consiglio regionale - Servizio di Medico competente”

- ❖ riportare il nominativo della Società;
- ❖ contenere la domanda e le dichiarazioni formulate come sopra descritto.

In caso di documentazione incompleta il Consiglio chiederà l'integrazione di quanto mancante entro un termine di dieci giorni lavorativi a partire dalla data di invio della richiesta. Si ricorda che la documentazione mancante dovrà comunque essere inviata nel caso di una eventuale aggiudicazione, e pertanto la mancata ottemperanza a quanto richiesto, o il mancato rispetto dei termini indicati, sarà causa di esclusione dalla procedura di affidamento.

L'Unità Organizzativa Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e dell'art. 10 della L.R. 25/11/2009, n. 56, è il Servizio Provveditorato Affari Generali e Gruppi Consiliari, Dirigente Dott.ssa Beatrice Corradi.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Beatrice CORRADI



22/4/2016